



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 256  
Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 24 luglio 2014

**I N D I C E****Commissioni riunite**

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 3

---

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

## COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Giovedì 24 luglio 2014

**Plenaria**

**30<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione*

**MARINELLO**

*Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico De Vincenti e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto e per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il presidente MARINELLO avverte che la 5<sup>a</sup> Commissione è riunita per il parere sulle ultime proposte emendative al disegno di legge in titolo. Appena tale parere sarà reso, si procederà a votare gli ultimi emendamenti accantonati. Propone pertanto di sospendere la seduta, in attesa delle determinazioni della Commissione bilancio.

Le Commissioni riunite convengono.

*La seduta, sospesa alle ore 9,05, riprende alle ore 9,20.*

Constatato che non è ancora pervenuto il parere atteso dalla Commissione bilancio ed apprezzate le circostanze, il presidente MARINELLO propone una ulteriore sospensione.

Le Commissioni riunite convengono.

*La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 14,30.*

Dopo aver dato conto del parere della Commissione bilancio su alcuni dei restanti emendamenti, il presidente MARINELLO pone ai voti l'emendamento 22.0.500, proponendo la riformulazione richiesta dalla predetta Commissione, ai fini dell'espressione del parere favorevole ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

I sottoscrittori dei subemendamenti 22.0.500/10 (testo 2) e 22.0.500/12 (testo 2) riformulano tali proposte emendative secondo le indicazioni della 5<sup>a</sup> Commissione.

Previo parere favorevole dei Relatori l'emendamento 22.0.500, modificato dai subemendamenti 22.0.500/10 (testo 2) e 22.0.500/12 (testo 2), è posto ai voti ed approvato.

Previo parere favorevole dei Relatori e del Rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 14.31 (testo 3), pubblicato in allegato, è posto ai voti ed approvato.

Il vice ministro DE VINCENTI propone di riformulare l'emendamento 23.100 in un nuovo testo, pubblicato in allegato.

Previo parere del Rappresentante del Governo, l'emendamento 23.100 (testo 2) è posto ai voti ed approvato.

Risulta altresì approvato l'emendamento 29.100 (testo 2) dei Relatori, modificato dal subemendamento 29.100/1.

Il vice ministro DE VINCENTI dichiara il parere favorevole sull'emendamento 30.300.

Previa dichiarazione contraria del senatore GIROTTO (M5S), l'emendamento 30.300, è posto ai voti ed approvato.

Il presidente MARINELLO propone di sospendere brevemente la seduta in attesa della comunicazione dei restanti pareri sulle ultime proposte emendative accantonate.

*La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15,15.*

Il presidente MARINELLO comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 14.72, 15.0.37 e 30.48, che vengono pertanto ritirati.

Il presidente MARINELLO invita al ritiro dell'emendamento 22.56, il cui contenuto non appare conferente al decreto-legge n. 91 del 2014, risultando improponibile ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Si svolge quindi un breve dibattito sul tema della concorrenza e della tutela dei consumatori nel settore delle assicurazioni degli autoveicoli, nonché della consistente differenza di costo delle polizze tra una provincia e l'altra, al quale prendono parte il presidente MUCCHETTI, il senatore TOMASELLI (PD) ed il vice ministro DE VINCENTI.

Il senatore CUOMO (PD) manifesta perplessità per il fatto che la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 22.56 avvenga nel corso dell'ultima seduta in occasione della quale si affronta la conversione del decreto-legge n. 91 del 2014.

Il vice ministro DE VINCENTI propone una riformulazione dell'emendamento 20.100, che viene accolta dal presidente MUCCHETTI (PD), relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione.

L'emendamento 20.100 (testo 2) riportato in allegato è quindi posto ai voti ed approvato.

I Relatori riformulano l'emendamento 26.100 in un nuovo testo, riportato in allegato, al fine di accogliere le indicazioni contenute nel parere della Commissione bilancio.

All'esito del voto l'emendamento 26.100 (testo 2), emendato dal subemendamento 26.100/12 (testo 2), risulta approvato.

All'esito di distinte votazioni l'emendamento 34.20 è respinto, mentre l'emendamento 34.28 (testo 2) risulta approvato.

La senatrice FUCKSIA (M5S) presenta l'ordine del giorno G/1541/25/10 e 13.

Il senatore CUOMO (PD) presenta l'ordine del giorno G/1541/26/10 e 13.

Il senatore DI BIAGIO (PI) presenta gli ordini del giorno G/1541/27/10 e 13 e G/1541/28/10 e 13.

Tutti gli ordini del giorno presentati nel corso della seduta sono accolti come raccomandazioni dal vice ministro De Vincenti.

È quindi posta ai voti la proposta di coordinamento formale del testo, pubblicata in allegato, che risulta approvata.

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai Relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, autorizzandoli altresì a svolgere la relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento formale che dovessero rendersi necessarie.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## NUOVI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1541

### G/1541/25/10 e 13

FUCKSIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;

Premesso che:

il provvedimento in esame reca misure finalizzate al rilancio e allo sviluppo delle imprese;

il Governo ha manifestato, sin dal suo insediamento, la volontà di concentrare gli sforzi sulla ripresa economica ed occupazionale, sostenendo i settori che esprimono eccellenza e potenzialità. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, in data 24 giugno 2014, in un'intervista resa al quotidiano "Il Sole 24 ore" ha dichiarato che il dicastero sta lavorando ad un "piano per il made in Italy";

il sistema produttivo italiano, noto per le qualità creative e manifatturiere, è da sempre ritenuto simbolo di eccellenza e di qualità apprezzate in tutto il mondo;

il «Made in Italy» è il più importante strumento, se non forse l'unico, con cui il sistema produttivo italiano, costituito in prevalenza da piccole e medie imprese impegnate in svariati settori, dal tessile al mobile, dall'orafo all'alimentare, per citarne alcuni, può difendersi da un mercato globalizzato ed altamente competitivo. Un mercato che offre sempre più spesso beni a prezzi accattivanti, ma non rispondenti a quei canoni di altissima qualità che contraddistinguono invece la tradizione manifatturiera italiana;

in tale ambito, dunque, al fine di valorizzare i prodotti italiani e le eccellenze delle nostre imprese è evidente che occorre prevedere norme che mirano a rafforzare la tutela della proprietà industriale e gli strumenti di lotta alla contraffazione;

con la legge 55/2010 sono state introdotte disposizioni in materia di commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri,

anche con riferimento alla riconoscibilità e tutela dei prodotti italiani. La legge 8 del 2013 ha, poi, dettato le nuove regole per la definizione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti di cuoio, pelle e pelliccia (Commercio dei prodotti di pelle, cuoio e pelliccia), ove si prevede che, per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che comunque utilizzano la dicitura italiana dei termini "cuoio", "pelle" e "pelliccia", l'etichetta debba indicare lo Stato di provenienza;

la disciplina precedentemente citata non ha sinora mostrato importanti risultati in termini di tutela dei prodotti italiani;

anche a livello comunitario è stato mostrato un vivo interesse al problema del "Made in". Il 17 gennaio 2013 il Parlamento europeo in sessione plenaria ha approvato una ulteriore risoluzione sull'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi nell'UE, in cui si afferma che l'UE deve rendere obbligatorio l'uso del marchio d'origine per tali beni importati nell'UE, quali abiti, scarpe e gioielli e si richiede la presentazione da parte della Commissione europea di una nuova proposta legislativa,

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative al fine di garantire una maggiore tutela dei prodotti interamente realizzati in Italia, anche attraverso l'integrazione dell'etichettatura «Made in Italy», già prevista con precedente normativa, con un codice a barre che indichi i dati fiscali del produttore e del distributore e che contenga indicazioni relative all'igiene, alla sanità e alla sicurezza del prodotto.

---

### **G/1541/26/10 e 13**

CUOMO, SOLLO, SAGGESE, CAPACCHIONE, CALEO, TOMASELLI, LANGELLA, GIROTTO, GAMBARO, PELINO, DI BIAGIO, BRUNI, COMPAGNONE, LANIECE, MANCUSO, NUGNES, MERLONI, Fausto Guilherme LONGO, ORRÙ, MARCUCCI, PEZZOPANE, Stefano ESPOSITO, CANTINI, MATTESINI, VERDUCCI, COLLINA, PADUA, MOSCARDELLI, PARENTE, FEDELI, GINETTI, MANASSERO, DIRINDIN, FABBRI, FATTORINI, CARDINALI, BORIOLI, SPILABOTTE, D'ADDA, SCALIA, BIANCO, CIRINNÀ, VACCARI, PUGLIA, MORONESE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;



Premesso che:

i premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto sono in continua crescita nel nostro Paese, tanto da raggiungere i livelli più alti in ambito europeo. Secondo recenti studi il prezzo medio dell'assicurazione RC Auto è nei paesi europei di 278 euro mentre in Italia è in media di 491 euro per cliente;

ad aggravare la situazione, interviene il fenomeno dell'incremento dei premi della polizze assicurative in maniera non uniforme sul territorio nazionale e, in particolare, nel rapporto tra Nord e Sud del paese, in cui è il secondo a subire un peso maggiore dei premi;

lo stesso Sindacato degli agenti assicurativi ha evidenziato l'allarmante situazione nelle aree territoriali del mezzogiorno a fronte della chiusura, in molti casi in modo del tutto ingiustificato, di numerose filiali delle varie compagnie assicurative;

le polizze per responsabilità civile auto hanno subito un aumento dei costi pur a fronte della diminuzione degli incidenti stradali;

secondo recenti valutazioni dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo (ISVAP), con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA), la determinazione del costo finale delle polizze RCA in Italia, è influenzata da fattori di natura esogena e in particolare dalla presenza di fenomeni fraudolenti;

le compagnie assicurative, dando per scontata la presenza di fattori che fanno lievitare i loro costi, tra cui l'alto livello di truffe, si cautelano, in particolare nelle aree del mezzogiorno, con un aumento generalizzato e preventivo dei premi, di conseguenza penalizzando anche gli automobilisti disciplinati;

Considerato che,

in occasione dell'esame del del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (A.S. 1299), il Governo ha accolto l'ordine del giorno G7 100 (Testo 2) con il quale si impegnava ad adottare misure finalizzate a contenere e ridurre il costo medio dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile e dei costi legali e riportare ad uniformità i livelli delle tariffe su tutto il territorio nazionale, nonché a favorire la definizione dei premi di assicurazione della RCA parametrata alla condotta di guida e al grado di incidentalità dell'assicurato e non sulla base del luogo di residenza;

al Senato della Repubblica è stato depositato il disegno di legge (A.S. 1501) in materia di assicurazioni per responsabilità civile auto, nel quale sono previste apposite misure in materia di tariffe premio per gli as-

sicurati virtuosi che non abbiano causato sinistri nel corso degli ultimi cinque anni a prescindere dal luogo di residenza;

nell'ambito della discussione svolta nelle Commissioni riunite 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> sul provvedimento in esame, il rappresentante del governo ha assunto l'impegno a presentare entro il 30 settembre un provvedimento sulla concorrenza che contempra i contenuti dell'emendamento 22.56

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a prevedere l'introduzione, nel primo provvedimento utile, dei contenuti dell'emendamento 22.56 in materia di tariffe premio RC Auto in favore dei contraenti o assicurati virtuosi.

---

### **G/1541/27/10 e 13**

DI BIAGIO, TOMASELLI, MANCUSO, PELINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;

Premesso che:

la disposizione di cui all'articolo 14 del decreto-legge "Crescita 2.0" nello specifico, pur confermando i vigenti limiti di emissione elettromagnetica (6 V/m vs 40-60 V/m raccomandati dall'UE), ha introdotto principi di carattere generale mirati a facilitare lo sviluppo delle reti mobili LTE/4G ed ha rimandato alla formulazione di Linee guida (da parte del Ministero dell'ambiente), la trattazione particolare di taluni rilevanti aspetti tecnici, quali le pertinenze esterne degli edifici utilizzati come ambienti abitativi per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere sulle quali applicare il limite di 6 V/m (individuazione di quali pertinenze esterne debbano essere assoggettate al limite di 6 V/m ovvero di 20 V/m).

Al fine di far chiarezza sulla norma originaria (articolo 14, comma 8) del decreto-legge n. 179 del 2012 (cosiddetto "Crescita 2.0), al fine di velocizzare l'emanazione delle linee guida previste dalla citata disposizione per l'attuazione della normativa sui limiti delle emissioni elettromagnetiche;

impegna il Governo:

ad adottare entro e non oltre i 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i decreti dirigenziali di cui all'articolo 14, comma 8, lettera *d*) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi infrastrutturali posti dall'agenda digitale europea.

---

### **G/1541/28/10 e 13**

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;

Premesso che:

l'articolo 30 del provvedimento in esame prevede procedure di semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili;

la norma citata si limita a disciplinare le misure di semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili e i regimi di autorizzazione per la produzione di biometano;

sarebbe auspicabile ampliare la fascia dei potenziali beneficiari delle misure semplificative anche agli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas di discarica o gas di depurazione, attualmente esclusi dalla disposizione;

è opportuno evidenziare che l'esigenza di prevedere misure di semplificazione anche delle procedure autorizzative per gli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas di discarica o gas di depurazione discende da considerazioni relative al comportamento e alle caratteristiche di tali gas, nonché da considerazioni relative al valore aggiunto che questi processi di bonifica conseguono, poiché favoriscono la degradazione - in CO<sub>2</sub> e bio metano del metano contenuto nei biogas da discarica;

impegna il Governo:

a prevedere delle misure volte alla semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas di discarica o gas di depurazione.

---

**Art. 14.****14.31 (testo 3)**

BARANI

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

3-bis. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come da ultimo prorogato dal decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è differito al 31 dicembre 2015.

3-ter. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania e sino al completamento degli impianti di recupero e trattamento degli stessi, è autorizzato, e comunque per un periodo non superiore a mesi sei, lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento, il deposito temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti aventi i codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 e dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26».

*Sopprimere i commi 5, 6 e 7.*

---

**Art. 20.****20.100 (testo 2)**

I RELATORI

*All'articolo 20, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) all'articolo 104-bis, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nelle medesime assemblee le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e non si computano i diritti di voto assegnati ai sensi dell'articolo 127-quinquies."; al comma 3, all'alinea, prima delle parole: "non hanno effetto" sono inserite le seguenti: "le azioni a

voto plurimo conferiscono soltanto un voto e'' e dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

''b-bis) le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi dell'articolo 127-quinquies''»;

b) al comma 1 la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) all'articolo 106, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

''1-bis. Nelle società diverse dalle PMI l'offerta di cui al comma 1 è promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata.

1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venti per cento né superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile.'''»;

c) al comma 1 la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) nei commi 3, lettera a), 3-bis, 4, 5 e 6, dell'articolo 106, le parole: ''nel comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei commi 1, 1-bis e 1-ter''»; nel comma 3, lettera b) dell'articolo 106, le parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e 1-ter»;

d) al comma 1, lettera q), le parole: «Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto»;

e) al comma 1, lettera aa), capoverso articolo 127-quinquies, al comma 1, le parole: «In deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile,» sono soppresse, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. la cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato: a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni; b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile»; al comma 4, dopo le parole: «la maggiorazione del voto si estenda» è inserita la seguente: «proporzionalmente»;

f) al comma 1, dopo la lettera aa), è inserita la seguente:

«aa-bis) dopo l'articolo 127-*quinquies* è inserito il seguente:

”Art. 127-*sexies*. – (Azioni a voto plurimo). – 1. In deroga all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti non possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo.

2. Le azioni a voto plurimo emesse anteriormente all'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato mantengono le loro caratteristiche e diritti. Se lo statuto non dispone diversamente, al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, le società che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali società possono procedere all'emissione di azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche e diritti di quelle già emesse limitatamente ai casi di:

a) aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione;

b) fusione o scissione.

3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non possono prevedere ulteriori maggiorazioni del diritto di voto a favore di singole categorie di azioni né ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*.

4. Ove la società non si avvalga della facoltà di emettere nuove azioni a voto plurimo ai sensi del comma 2, secondo periodo, è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione delle deliberazioni, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle azioni a voto plurimo.”»;

g) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-*bis*. I commi terzo e quarto dell'articolo 2351 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

”Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporre scaglionamenti.

Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti.”.

8-*ter*. L'articolo 212 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

”212. Le deliberazioni di modifica dello statuto di società iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014 con cui è prevista la creazione di azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo 2351 del codice sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.”.

8-*quater*. Il regolamento previsto dall'articolo 127-*quinquies*, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, è adottato dalla Consob entro il 31 dicembre 2014.'';

*h) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

«1-*bis*. In sede di prima applicazione, le deliberazioni di modifica dello statuto assunte entro il 31 gennaio 2015 di società aventi titoli quotati nel mercato regolamentato italiana iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, con cui viene prevista la creazione di azioni a voto maggiorato ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* del , sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea;

1-*ter*. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto-legge 18 ottobre 2012, numero 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

---

## Art. 22.

### 22.0.500

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

#### «Art. 22-*bis*.

*(Misure a favore del credito per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario e per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria)*

1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche a prescindere dalla predisposizione dei piani di cui al periodo precedente, l'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, può contrarre finanziamenti, preeducibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, funzionali a porre in essere le misure e le attività di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio. La funzionalità di cui al periodo precedente è attestata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, relativamente alle misure e alle attività di tutela ambientale e sanitaria. In caso di finanziamenti funzionali alla con-

tinuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, l'attestazione è di competenza del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'attestazione può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia, entità e condizioni essenziali, sebbene non ancora oggetto di trattative.

1-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, il comma 11-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"11-*quinquies*. Qualora sia necessario ai fini dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa soggetta a commissariamento, non oltre l'anno 2014, il giudice procedente trasferisce all'impresa commissariata, su richiesta del commissario straordinario, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento. In caso di impresa esercitata in forma societaria le predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione di aumento di capitale, ovvero in conto futuro aumento di capitale nel caso in cui il trasferimento avvenga prima dell'aumento di capitale di cui al comma 11-*bis*. Tutte le attività di esecuzione funzionali al trasferimento, ivi comprese quelle relative alla liquidazione di titoli e valori esistenti in conti deposito titoli, vengono svolte da Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore *ex lege* del Fondo Unico Giustizia. Il sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel caso di trasferimento delle somme sequestrate prima dell'aumento di capitale, in sequestro del credito a titolo di futuro aumento di capitale. Le azioni o quote di nuova emissione devono essere intestate al Fondo Unico Giustizia e, per esso, al gestore *ex lege* Equitalia Giustizia S.p.A.

Le attività poste in essere da Equitalia giustizia S.p.A. devono svolgersi sulla base delle indicazioni fornite dall'autorità giurisdizionale procedente".

1-ter. All'articolo 2 del decreto-legge- 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. In relazione al commissariamento dell'ILVA S.p.a., gli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici. Il *sub* commissario di cui all'articolo 1, comma 1, dispone, coordina ed è responsabile in via esclusiva dell'attuazione degli interventi



previsti dal citato piano, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10. Il *sub* commissario definisce, d'intesa con il commissario straordinario, la propria struttura, le relative modalità operative e il programma annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, aggiornandolo ogni trimestre e con rendicontazione delle spese e degli impegni di spesa; dispone altresì i pagamenti con le risorse rese disponibili dal commissario straordinario.

1-ter. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, il procedimento di cui al comma 9 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è avviato su proposta del *sub* commissario di cui all'articolo 1, comma 1, entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia sanitaria e tutela paesistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 7, comma 1, lettera e)".

2. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: «3-ter. Per l'osservanza del piano di cui all'articolo 1, comma 5, nei termini ivi previsti, si intende che, trattandosi di un numero elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche, entro il 31 luglio 2015 sia attuato almeno l'ottanta per cento delle prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Rimane il termine ultimo già previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per l'applicazione della Decisione della Commissione 2012/135/UE del 28 febbraio 2012, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio».

3. La Batteria 11 di cui al punto 16.1) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito nella legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata in esercizio della Batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del coke, doccia 5, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita ri-

chiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.

4. L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della Parte II dell'Allegato al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, adottato a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito nella legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere messo fuori produzione e le procedure per lo spegnimento, all'entrata in esercizio dell'AFO/1, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2015. Il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.

---

### Art. 23.

#### 23.100 (testo 2)

I RELATORI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:*

«4. Fino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV "Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare, le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW ubicate in Sicilia, sono considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ed hanno l'obbligo di offerta sul mercato del giorno prima.

Le modalità di offerta e remunerazione di tali unità sono definite o ridefinite e rese pubbliche dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale netto residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico. In attesa di una riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti nell'ambito del mercato dei servizi di dispacciamento, l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il GAS ed il Sistema Idrico procede entro 60 giorni a rimuovere le macrozone Sicilia e Sardegna.».

---

**Art. 26.****26.100 (testo 2)**

I RELATORI

*L'articolo 26 è sostituito dal seguente:*

«Art. 26. - (*Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici*) – 1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all'articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono erogate secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1, con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le modalità operative sono definite dal GSE entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

3. A decorrere dal gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW è rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014:

a) la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed è conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto;

b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro il 1° ottobre 2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all'opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti;

c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità:

- 1) al 5 per cento per gli impianti da 200Kw a 500 Kw;
- 2) al 7 per cento per gli impianti da 500Kw a 900 Kw;

3) al 9 per cento per gli impianti di potenza nominale superiore a 900 Kw.

In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica l'opzione di cui alla lettera c).

4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto.

5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4 può accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista dedicata o di garanzia concessa, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. L'esposizione di Cdp è garantita dallo Stato ai sensi del articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Le Regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di competenza, e ove necessario alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi del comma 3, lettera a) la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.

7. I soggetti beneficiari di incentivi pluriennali, comunque denominati, per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono cedere una quota di detti incentivi, fino ad un massimo dell'ottanta per cento, ad un acquirente selezionato tra i primari operatori finanziari europei.

8. L'acquirente selezionato di cui al comma 1 subentra ai soggetti beneficiari nei diritti a percepire gli incentivi pluriennali dal soggetto deputato all'erogazione degli stessi salva la prerogativa dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di esercitare annualmente, anche avvalendosi del soggetto deputato all'erogazione degli incentivi, l'opzione di acquisire tali diritti a fronte della corresponsione di un importo pari alla rata annuale costante, calcolata sulla base di un tasso di interesse T, corrispondente all'ammortamento finanziario del costo sostenuto per l'acquisto dei diritti di un arco temporale analogo a quello riconosciuto per la percezione degli incentivi.

9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, provvede a:

a) stabilire le modalità di selezione dell'acquirente di cui al comma 1 tramite procedura competitiva e non discriminatoria che abbia come principale criterio di scelta il minimo valore offerto del tasso di interesse T di cui al comma 2;

b) stabilire l'importo minimo, comunque non inferiore a 30 miliardi di euro, che l'acquirente di cui al comma 1 rende complessivamente disponibile per l'acquisto delle quote di incentivi pluriennali;

c) definire le condizioni, le procedure e le modalità di riscossione da parte dell'acquirente di cui al comma 1 delle quote degli incentivi pluriennali acquistati o, in alternativa, degli importi annuali nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 2;

d) stabilire i criteri e le procedure per determinare la quota annuale costante di incentivi pluriennali che può essere oggetto di cessione da parte di ciascun soggetto beneficiario, tenendo conto anche della tipologia e della localizzazione degli impianti;

e) definire le condizioni, le procedure ed ogni altro parametro utile per disciplinare la cessione delle quote di incentivi pluriennali che deve essere attuata attraverso aste aggiudicate sulla base del tasso di sconto offerto, che non può essere inferiore al tasso T riconosciuto all'acquirente, e nei limiti di un importo massimo destinato all'acquisto delle quote di incentivi pluriennali stabilito per ciascuna asta;

t) stabilire per ciascuna asta le procedure di partecipazione, il tasso di sconto minimo e l'importo massimo destinato all'acquisto delle quote di incentivi pluriennali tenendo conto, nel caso le aste siano distinte sulla base della tipologia o della dimensione degli impianti, delle connesse specificità in termini di numerosità, costo presunto del capitale e capacità di gestione di procedure complesse;

g) definire ogni altro aspetto inerente la procedura di selezione dell'acquirente e le aste di acquisto utile a massimizzare la partecipazione, incluse forme di garanzia a condizione che esse in ogni caso escludano l'intervento diretto o indiretto dello Stato.

10. l'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto di specifici indirizzi emanati con proprio decreto dal Ministro dello sviluppo economico, destina l'eventuale differenza tra il costo annuale degli incentivi acquistati dall'acquirente di cui al comma 1 e l'importo annuale di cui al comma 2 a riduzione della componente A3 degli oneri di sistema.

11. il Governo provvede ad assumere ogni iniziativa utile a dare piena esecuzione alle disposizioni del presente articolo, inclusi eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso totale o parziale dei soggetti beneficiari di incentivi pluriennali dai contratti di finanziamento stipulati.

12. Alle quote di incentivi cedute ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9, non si applicano, a decorrere dalla data di cessione, le misure di rimodulazione di cui al comma 3.

12-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 è subordinato alla verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità degli effetti delle operazioni sottostanti sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli impegni assunti in sede europea».

---

## Art. 29.

### 29.100 (testo 2)

I RELATORI

*Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. È fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale e del trasporto ferroviario e delle merci transfrontaliero. La definizione dei pedaggi per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria non rientranti nel servizio universale e nel trasporto ferroviario e delle merci transfrontaliero, tiene conto dei maggiori costi di gestione derivanti dalla presente disposizione secondo un criterio di gradualità valido per il primo triennio, in misura non superiore al 50 per cento nell'anno 2015, non superiore al 70 per cento nell'anno 2016, non superiore al 80 per cento nell'anno 2017. L'Autorità per i trasporti vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e sulla corretta applicazione della norma sul mercato».

*Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 29, dopo le parole: «servizio universale» inserire le seguenti: «e per il settore del trasporto ferroviario delle merci transfrontaliero».*

---

## Art. 30.

### 30.300

I RELATORI

*All'articolo 30, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,

n. 44, le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014"».

---

## Art. 34.

### 34.28 (testo 2)

MANCUSO, CARIDI, TOMASELLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014 n.91, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, non si applicano alle società quotate e a quelle emittenti strumenti finanziari quotati o che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati"».

Al relativo onere, valutato in 1 milione di euro, si provvede, quanto al 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» e a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

---

### Coord.1

I RELATORI

## Art. 5.

*Al comma 2, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole» inserire le seguenti:«alimentari e forestali».*

**Art. 6.**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Ministero delle politiche agricole e forestali» con le seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».*

*Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «Ministero delle politiche agricole e forestali» con le seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».*

**Art. 11.**

*Al comma 2 sostituire le parole: «n. 125» con le seguenti: «n. 135» e le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della presente disposizione».*

**Art. 13.**

*Al comma 5, lettera b), capoverso Art. 241-bis, comma 7, alinea, sostituire le parole: «3 aprile 2005» con le seguenti: «3 aprile 2006».*

**Art. 14.**

*Al comma 2 sostituire le parole: «6 aprile 2006» con le seguenti: «3 aprile 2006».*

*Al comma 6 sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «comma 4».*

**Art. 16.**

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «11 gennaio 1992» con le seguenti: «11 febbraio 1992».*

**Art. 20.**

*Al comma 3, sostituire la parola: «esclusivamente» con la parola: «esclusivo».*

**Art. 28.**

*Al comma 1 sostituire le parole: «21 gennaio 2014» con le seguenti: «21 febbraio 2014».*

**Art. 30.**

*Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, comma 4, sostituire le parole: «comma 8» con le seguenti: «comma 1».*

**Art. 31.**

*Al comma 3 sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del presente decreto».*



**Art. 32.**

*Al comma 3, sostituire le parole: «3. Lo schema di convenzione di cui all'articolo 9-ter) della» con le seguenti: «2. Lo schema di convenzione di cui all'articolo 6, comma 9-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla».*

**Art. 33.**

*Al comma 4, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: «14 gennaio 2014» con le seguenti: «14 gennaio 1994».*

---





